

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to D.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to D.ssa Maria Chiara Toti

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 21 LUG, 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Chiara Toti

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 3227
Li 21 LUG, 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 13 DEL 12/06/2015

OGGETTO: DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE: APPROVAZIONE MODALITA' DI RIPIANO AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 2015

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 19.30 nell'Ufficio Comunale di Acuto la sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a cilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in una convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		8	3

Il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini.
COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 21/07/15 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 06/08/15.

Acuto 21/07/15

L'impiegato addetto

In merito al punto all'ordine del giorno relaziona il Sindaco il quale osserva che l'adempimento in argomento è stato inserito nella nuova contabilità armonizzata ed è propedeutico all'adozione del nuovo sistema contabile che andrà in vigore dal 2016. Aggiunge che è un'operazione che riguarda tutti i Comuni ed è compito del Consiglio prendere atto delle risultanze delle operazioni effettuate dall'ufficio finanziario.

Alle ore 19.40 entra il Consigliere Falamesca Orazio.

D'Ascenzi Tamara interviene chiedendo al Sindaco di poter in seguito, e in occasione dei bilanci e dei consuntivi, di poter conoscere in maniera dettagliata ed approfondita i dati contabili.

Il Sindaco si dichiara disponibile a quanto richiesto dal consigliere D'Ascenzi e sottolinea che anche in questa occasione è stata convocata la conferenza dei capigruppo alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 20.00 entra il Consigliere Bellucci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
- ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, ove non diversamente disposto;

Richiamato in particolare l'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale testualmente recita:

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicato la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;

Atteso che il riaccertamento straordinario dei residui rappresenta un momento fondamentale nell'applicazione del nuovo ordinamento, in quanto l'esigenza di chiarezza sottesa all'armonizzazione e la conseguente rivisitazione complessiva dei debiti e crediti alla data del 1° gennaio 2015, "mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall'applicazione dell'ordinamento vigente nel 2014" (Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 4/SEZAUT/2015/INPS del 17 febbraio 2015);

Vista la propria deliberazione n. 10 in data 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2014 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 15.288,64;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 in data 30.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 e provveduto a:

- a) determinare il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 1° gennaio 2015;
- b) rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in €. 10.503,14;

Visto in particolare il prospetto allegato 5/2 al d.Lgs. n. 118/2011 di cui alla citata deliberazione, con il quale è stato, inoltre, suddiviso il risultato di amministrazione di €. 10.503,14 tra fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati e fondi liberi, come di seguito indicato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		15.288,64
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	2.462.619,16
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	2.494.833,66
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	37000,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	320.406,18
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f)	(-)	320406,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)	(=)	10.503,14

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):		10.503,14
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014		101.220,92
Totale parte accantonata (i)		101.220,92
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		

Vincoli derivanti da trasferimenti	152.179,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	6.312,15
Totale parte vincolata (l)	158.491,80
Totale parte destinata agli investimenti (m)	
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-249.209,58
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015	

Costatato che tale rideterminazione ha portato all'accertamento di un disavanzo di amministrazione di €. **-249.209,58**;

Considerato che il legislatore, al fine di rendere sostenibile il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha previsto modalità agevolate straordinarie di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione;

Richiamati in particolare i commi 15-17 dell'articolo 3 del d.Lgs. n. 118/2011, il quali prevedono che:

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano

quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

Visto il DM del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale individua:

- le modalità di calcolo del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in questa sede definito anche "disavanzo straordinario di amministrazione" (art 1);
- le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto alle modalità ordinarie contenute nell'art. 188 del d.Lgs. n. 267/2000 (art 2);

Appurato che, non avendo l'ente aderito alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile, il disavanzo straordinario di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 02/04/2015, è pari a €. **249.209,58**, corrispondente all'importo della voce "totale parte disponibile" di cui al prospetto all. 5/2;

Tenuto conto che tale disavanzo è così originato:

Descrizione	Importo
Risultato di amministrazione al 31.12.2014	15.288,64
Saldo positivo delle cancellazioni dei residui passivi meno i residui attivi	32.214,50
Saldo negativo delle reimputazioni dei residui passivi meno i residui attivi (disavanzo tecnico)	-37000,00
Accantonamento al FCDE secondo i nuovi principi contabili	-101.220,92
Accantonamento al fondo rischi contenzioso	
Parte destinata agli investimenti	
Altri accantonamenti	-158.491,80
TOTALE DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE	-249.209,58

Richiamato l'articolo 2, comma 2, del DM 2 aprile 2015, il quale demanda al Consiglio Comunale la tempestiva adozione delle modalità di ripiano del disavanzo straordinario, non oltre 45 giorni dall'approvazione del riaccertamento dei residui, mediante apposita delibera corredata dal parere dell'organo di revisione;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il disavanzo straordinario può essere ripianato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, in quote annuali costanti a carico dei bilanci degli esercizi futuri, per un periodo massimo di 30 anni (comma 2);
- mediante l'utilizzo di proventi realizzati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili (commi 4-7);
- mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a seguito di vincoli formalmente attribuiti dagli enti (comma 8, lett. a);
- mediante l'utilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti, escluse quelle finanziate da debito (comma 8, lett. b);

Ritenuto inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, che l'avanzo tecnico derivante dal saldo positivo delle reimputazioni di residui attivi meno

i passivi debba essere destinato prioritariamente al ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione;

Considerato necessario, con il presente provvedimento, individuare le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015;

Considerato che, ai sensi dei commi 5-7 dell'articolo 2 del DM 2 aprile 2015:

- i proventi delle alineazioni del patrimonio immobiliare disponibile possono essere destinati al ripiano del disavanzo solo al momento del loro effettivo realizzo secondo il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (rogito);
- nelle more del loro effettivo realizzo, il disavanzo deve essere ripianato per l'intero importo;

Vista in particolare la relazione tecnica in data 8/6/2015 predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito, individuando le seguenti modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione:

Descrizione		Sub-totali	Totale
DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)			249.209,58
AVANZO	Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1)	€	
	Vincolo atto	€	
	Vincolo atto	€	
	Vincolo atto	€	
	Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di amministrazione (B.2)		
Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = B1+B2)			
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)			249.209,58
BILANCIO	Destinazione avanzo tecnico (art. 3, co. 14, d.Lgs. n. 118/2011)¹ (D)		=====
	di cui:		
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044 (E)			249.209,58
	Quota annua	8306,99	
	Numero di anni (max 30)	N. 30	
RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)			ZERO

Ritenuto di demandare a successiva delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 l'applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate, in attuazione dell'art. 2, comma 9, ultimo periodo, del DM 2 aprile 2015;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti alla votazione n. 10

Con voti favorevoli n. 7

Con voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Bellucci, D'Ascenzi e Cori)

DELIBERA

- 1) di individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 2 del DM 2 aprile 2015, le seguenti modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi **€ 249.209,58**:

Descrizione		Sub-totali	Totale
DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)			€ 249.209,58
AVANZO	Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1)	€	
	Vincolo atto	€	
	Vincolo atto	€	
	Vincolo atto	€	
	Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di amministrazione (B.2)		
Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = B1+B2)			
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)			€ 249.209,58
BILANCIO	Destinazione avanzo tecnico (art. 3, co. 14, d.Lgs. n. 118/2011)² (D)		=====
	di cui:		
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
	a scadenza nell'esercizio	€	
Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044 (E)			€ 249.209,58
	Quota annua	€ 8.306,99	
	Numero di anni (max 30)	N. 30	
RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)			ZERO

- 2) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al precedente punto 1), il seguente piano di finanziamento del disavanzo straordinario di amministrazione a carico dei bilanci degli esercizi 2015-2044, dell'importo complessivo di **€ 249.209,58**

N.	Descrizione	Quota da applicare al bilancio				TOTALE
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anni 2018 - 2044	

1	Quota finanziata da avanzo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Quota annua da finanziare	8.306,99	8.306,99	8.306,99	224.288,61	249.209,58
	TOTALE	8.306,99	8.306,99	8.306,99	224.288,61	249.209,58

3) di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 l'applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del DM 2 aprile 2015;

4) di demandare ai responsabili dei servizi l'attuazione delle misure individuate con il presente provvedimento;

5) di monitorare il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del DM 2 aprile 2015;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'organo di revisione economico-finanziaria;
- alla Corte dei conti;
- al Ministero dell'economia e delle finanze;